Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma - Lunedì, 13 dicembre 1926** — **Numero 286**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*) — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *I. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *J. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della « Gazzetta » a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 4 novembre 1926, n. 1978, che approva la costituzione di un Regio istituto sperimentale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 2 dicembre 1926, tanto nel titolo quanto negli articoli 1, 2, 5 e 6, dove è detto « Regio istituto sperimentale » deve dire « Regio istituto sperimentale delle comunicazioni », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione di frutticoltura e Congresso relativo in Massalombarda e Lugo.

Con decreto 10 novembre 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 detto al registro n. 16, Finanze, foglio n. 43, l'Ente costituitosi per l'Esposizione nazionale di frutticultura di Massalombarda è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Esposizione di frutticultura ed il Congresso relativo che avranno luogo rispettivamente a Massalombarda ed a Lugo nei mesi di agosto-settembre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2342.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2035.
Approvazione dello statuto della Regia università di Modena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, numero 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Università di Modena, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 42. — COOP

Statuto della Regia università di Modena.

TITOLO I.

ORDINAMENTO DELL'UNIVERSITÀ.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'Università di Modena è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:
a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di medicina e chirurgia;
c) Facoltà di scienze (corso per la laurea in scienze naturali e corso per la laurea in chimica);
d) Scuola di farmacia (corso per la laurea in chimica e farmacia e corso per il diploma in farmacia).

Art. 2.

Ciascuna Facoltà o Scuola conferisce le lauree ed i diplomi che sono indicati nei rispettivi capi del presente statuto.

Art. 3.

I Consigli di Facoltà o Scuola prendono in esame, all'inizio dell'anno scolastico, i programmi presentati dai liberi docenti almeno un mese prima; si accertano che essi rispondano alla materia per la quale fu conseguita l'abilitazione e che il libero docente non sia decaduto ai sensi dell'art. 46 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; giudicano, per le materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente dimostri di possedere il necessario materiale scientifico e didattico.

I Consigli di Facoltà o Scuola stabiliscono ogni anno quali corsi liberi possano avere valore legale agli effetti della carriera scolastica degli studenti che vi si iscrivono.

Contro il giudizio della Facoltà o Scuola i liberi docenti possono presentare ricorso al Senato accademico che giudica inappellabilmente.

Art. 4.

Entro il mese di giugno di ciascun anno il Rettore convoca i docenti di ogni Facoltà e Scuola che abbiano effettivamente tenuto il corso in quell'anno, per la designazione dei due rappresentanti di cui all'art. 12 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

CAPO II.

Studenti ed esami.

Art. 5.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre alla tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi che lo studente intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate. Ad attestare la frequenza dello studente il professore appone, alla fine dell'anno, la propria firma sul libretto d'iscrizione.

Art. 6.

E' vietata l'iscrizione contemporanea a due Facoltà o Scuole le cui lauree o diplomi diano accesso ad esami di Stato.

Art. 7.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 8.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio delle Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 9.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 10.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 11.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 12.

Gli esami di profitto e di laurea o diploma si sostengono, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 13.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento generale universitario.

Art. 14.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie o per gruppi secondo quanto viene appresso stabilito per le varie Facoltà e per la Scuola.

Qualora una Facoltà o la Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie,

essa potrà ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario. Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui presero la iscrizione.

Art. 15.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri quando si svolgono su singole materie, di cinque quando si tratti di esami a gruppo. Uno dei Commissari è scelto fra i liberi docenti o cultori della materia oggetto di esame o delle materie comprese nel gruppo.

Art. 16.

Le Commissioni per gli esami di laurea o di diploma sono composte di non più di undici e non meno di sette membri. Oltre ai professori ufficiali fa parte della Commissione almeno un libero docente. I professori di ruolo debbono sempre costituire la maggioranza della Commissione.

TITOLO II.

Ordinamento delle Facoltà e della Scuola.

Capo I.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 17.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 18.

Nella Facoltà di giurisprudenza sono impartiti gli insegnamenti delle seguenti discipline:

1. introduzione alla scienza del diritto e filosofia del diritto;
2. istituzioni di diritto privato;
3. storia ed istituzioni di diritto romano;
4. diritto civile;
5. diritto romano;
6. diritto commerciale;
7. economia politica;
8. scienza delle finanze e scienza bancaria;
9. storia del diritto italiano;
10. diritto costituzionale;
11. diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
12. diritto ecclesiastico;
13. diritto e procedura penale;
14. procedura civile;
15. diritto internazionale;
16. statistica metodologica;
17. statistica demografica ed economica;
18. storia delle dottrine politiche e scienza politica generale;
19. esegesi delle fonti di diritto romano;
20. storia delle colonie e legislazione coloniale;
21. diritto industriale.

Sono annuali gl'insegnamenti di cui ai numeri 1, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, nonchè la medicina legale, di cui all'art. 30; sono biennali gli insegnamenti di cui ai numeri 2 a 5,9, 11; e triennale l'insegnamento di cui al numero 13.

Art. 19.

Il corso per il conseguimento della laurea in giurisprudenza dura 4 anni. Durante il corso lo studente deve iscriversi e frequentare almeno 18 materie fra quelle elencate all'articolo precedente. Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno 3 corsi.

Art. 20.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere superato gli esami di profitto di cui all'art. 25.

Art. 21.

Il Consiglio di Facoltà all'inizio di ogni anno scolastico stabilisce a quali degl'insegnamenti, di cui ai numeri 4, 6, 11, 13 e 14 dell'art. 18 siano da aggiungere esercitazioni pratiche. Tali esercitazioni possono aver luogo nell'Istituto giuridico. L'insegnante dà anche agli studenti dei temi da svolgere.

Art. 22.

Nei corsi biennali o triennali l'insegnante è tenuto a trattare ogni anno parti differenti, sia per completare lo svolgimento totale della materia, sia per svolgere corsi monografici diversi o le partizioni consuete di una disciplina.

All'uopo, all'inizio di ogni anno accademico, il Consiglio di Facoltà stabilisce quale parte della disciplina debba da ciascun insegnante essere svolta entro l'anno, e di ciò, ove ne sia il caso, viene data notizia agli studenti.

Art. 23.

Ogni insegnante ha l'obbligo di svolgere nel tempo prefisso l'intera materia, meno pei corsi essenzialmente monografici di diritto civile e diritto romano.

Nel corso di cui al n. 3 dell'art. 18 le istituzioni di diritto romano debbono avere svolgimento completo, premettendosi alla trattazione dogmatica di ogni istituto brevi notizie storiche.

Il diritto tributario rientra nel diritto amministrativo.

L'insegnante di ciascuna delle due procedure penale e civile tratta dell'ordinamento giudiziario relativo, mentre appartiene al diritto costituzionale tutto ciò che si attiene alle guarentigie dei magistrati.

Le discipline di cui al n. 1 sono insegnate in corsi distinti, e precisamente l'introduzione in un corso propedeutico da svolgersi al primo anno e la filosofia in un corso annuale da svolgersi al quarto anno, a giudizio della Facoltà.

Le discipline di cui ai nn. 16 e 17 sono corsi distinti della medesima cattedra, ma il Consiglio di Facoltà si riserva di unificare, a suo giudizio, i due insegnamenti e così anche si riserva per gli insegnamenti di cui ai numeri 5 e 19 secondo le esigenze didattiche e amministrative.

Art. 24.

La Facoltà può ogni anno consigliare l'ordine degli studi che gli studenti possono variare salvo il numero delle materie prescritte all'art. 19.

Per gli studenti che provengono da altre Università italiane, il Consiglio di Facoltà propone di volta in volta un opportuno ordine di studi, tenendo conto dei corsi precedentemente frequentati e degli esami superati.

Art. 25.

Gli esami di profitto si sostengono secondo i seguenti gruppi di materie:

1. introduzione alla scienza del diritto;

2. istituzioni di diritto privato, storia e istituzioni di diritto romano;
3. economia politica, scienza delle finanze, statistica;
4. storia del diritto italiano;
5. diritto civile, diritto romano;
6. diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto internazionale;
7. diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
8. diritto e procedura penale, medicina legale, filosofia del diritto;
9. diritto commerciale, procedura civile.

Qualora la filosofia del diritto sia assegnata al primo anno di corso, essa potrà costituire per l'esame un gruppo con l'introduzione alla scienza del diritto.

Art. 26.

Lo studente che non abbia superato da almeno tre mesi le prove dei due primi gruppi dell'articolo precedente non può essere ammesso alle prove di altri gruppi di esami.

A questa regola fanno eccezioni gli esami:

a) di economia politica e scienza delle finanze, che possono essere dati, soli o raggruppati con altre materie, anche anteriormente all'esame dei due primi gruppi citati;

b) di storia del diritto italiano solo o raggruppato con altra materia, che può essere dato con i due primi gruppi.

Art. 27.

Caso per caso il Consiglio di Facoltà stabilisce a quale anno di corso possono essere ammessi e quali gruppi d'esame debbono superare i laureati in scienze politiche, economiche, sociali, muniti del diploma di maturità classica, provenienti da altre Università.

Art. 28.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta, su tema scelto dal candidato e accettato dall'insegnante ufficiale della materia almeno quattro mesi prima dell'epoca dell'esame; e nello svolgimento orale di tre temi, scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione, e presentati in Segreteria almeno quaranta giorni prima dell'epoca dell'esame. Due dei temi debbono essere di diritto privato.

Art. 29.

Ogni professore, sia di ruolo, sia incaricato o supplente, è tenuto ad impartire almeno tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna, e in giorni diversi.

Allorchè a giudizio del Consiglio di Facoltà non vi sia possibilità di provvedere altrimenti in modo efficace, può essere fatto obbligo ai professori di ruolo, agli incaricati ed ai supplenti di tenere gratuitamente più di tre lezioni settimanali nei seguenti casi:

a) quando sia prescritto che all'insegnamento siano aggiunte esercitazioni pratiche;

b) quando il Consiglio di Facoltà reputi che della stessa materia si debbono tenere due corsi, l'uno istituzionale, l'altro monografico;

c) quando il Consiglio di Facoltà stabilisca che due parti distinte di un insegnamento indicato sotto un solo numero dell'art. 18 abbiano nello stesso anno trattazione completa.

Art. 30.

L'insegnamento della medicina legale è impartito nella Facoltà di medicina e chirurgia. L'insegnante ufficiale di tale disciplina deve prendere gli opportuni accordi con la Facoltà giuridica affinchè il corso corrisponda anche ai bisogni speciali degli studenti di questa Facoltà.

CAPO II.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 31.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 32.

Gli insegnamenti consistono in lezioni teoriche e pratiche, esercitazioni ed internati in singoli istituti.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1. fisica sperimentale;
2. chimica generale organica ed inorganica;
3. botanica;
4. zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
5. anatomia umana normale, istologia ed embriologia (biennale);
6. anatomia topografica;
7. fisiologia sperimentale (biennale);
8. chimica biologica;
9. batteriologia;
10. patologia generale (biennale);
11. farmacologia;
12. anatomia e istologia patologica (biennale);
13. anatomia chirurgica e corso di operazioni;
14. patologia speciale medica dimostrativa e semejotica;
15. patologia speciale chirurgica dimostrativa e semejotica;
16. clinica medica (triennale);
17. clinica chirurgica (triennale);
18. clinica delle malattie nervose e mentali;
19. clinica ostetrico-ginecologica;
20. clinica pediatrica;
21. clinica oculistica;
22. clinica dermosifilopatica;
23. otorinolaringoiatria;
24. ortopedia;
25. odontoiatria;
26. radiologia;
27. igiene;
28. medicina legale;
29. storia della medicina;
30. terapia generale.

Art. 33.

Per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia si propone il seguente piano di studi:

Anno 1°:

anatomia umana normale, istologia ed embriologia (1° corso);
chimica generale organica ed inorganica;
fisica sperimentale;
zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
botanica.

Anno 2°:

anatomia umana normale, istologia ed embriologia (2° corso);
fisiologia sperimentale (1° corso);

patologia generale (1° corso);
chimica biologica;
batteriologia;
anatomia topografica.

Anno 3°:

fisiologia sperimentale (2° corso);
patologia generale (2° corso);
patologia speciale medica dimostrativa e semejotica;
patologia speciale chirurgica dimostrativa e semejotica;
ortopedia.

Anno 4°:

anatomia e istologia patologica (1° corso);
clinica medica (1° corso);
clinica chirurgica (1° corso);
igiene;
farmacologia;
anatomia chirurgica e corso di operazioni;
radiologia;
otorinolaringoiatria;
odontoiatria.

Anno 5°:

anatomia e istologia patologica (2° corso);
clinica medica, (2° corso);
clinica chirurgica (2° corso);
clinica delle malattie mentali e nervose;
clinica dermosifilopatica;
clinica oculistica;
medicina legale.

Anno 6°:

clinica pediatrica;
clinica medica (3° corso);
clinica chirurgica (3° corso);
clinica ostetrico-ginecologica;
storia della medicina;
terapia generale.

Per ciascuno insegnamento sono obbligatorie esercitazioni, l'orario delle quali è stabilito al principio di ogni anno scolastico.

Hanno valore di esercitazione, oltre gli esercizi di laboratorio, le dissezioni anatomiche, l'assistenza alle autopsie, agli atti operativi, agli ambulatori.

Inoltre gli studenti durante i corsi clinici debbono compiere i seguenti periodi di internato:

Clinica medica: I corso, un mese.
Clinica medica: II e III corso, due mesi.
Clinica chirurgica: I corso, un mese.
Clinica chirurgica: II e III corso due mesi.
Clinica ostetrica: due mesi.
Clinica pediatrica: un mese.

Art. 34.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto dalla Facoltà, purchè il numero complessivo delle materie alle quali si inscrive e sulle quali deve superare gli esami, durante tutto il corso universitario, non sia inferiore a 24.

Art. 35.

Lo studente non potrà essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale, se non abbia superato quelli di profitto di anatomia normale, di fisiologia e di patologia generale.

Art. 36.

Il numero di insegnamenti, che lo studente deve frequentare in ciascuno dei sei anni di corso, non può essere inferiore a tre.

Art. 37.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie o per gruppi secondo le indicazioni sotto riportate, che la Facoltà può modificare ai sensi dell'art. 14 del presente statuto:

chimica generale organica ed inorganica;
fisica sperimentale;
botanica;
zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
anatomia umana normale, istologia ed embriologia;
fisiologia sperimentale e chimica biologica;
patologia generale e batteriologia;
patologia speciale medica dimostrativa e semejotica;
patologia speciale chirurgica e semejotica;
ortopedia;
farmacologia;
igiene;
anatomia topografica e anatomia chirurgica e corso di operazioni;
anatomia e istologia patologica;
clinica delle malattie nervose e mentali;
clinica dermosifilopatica;
clinica oculistica;
medicina legale;
otorinolaringoiatria e odontoiatria;
clinica pediatrica;
clinica ostetrico-ginecologica;
clinica medica, terapia generale e radiologia;
clinica chirurgica.

Art. 38.

Ogni commissario può rivolgere al candidato interrogazioni e formulargli quesiti su casi pratici: ma la Commissione deve principalmente accertarsi della maturità intellettuale del candidato e della sua organica preparazione.

Art. 39.

Gli studenti provenienti da altra Università in cui gli esami di profitto siano diversamente aggruppati, sono tenuti a sostenere l'esame nelle materie nelle quali non l'abbiano sostenuto.

Art. 40.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due fra tre temi orali.

La dissertazione deve riferirsi ad argomenti preferibilmente di attualità e deve essere trattata in modo da dimostrare specialmente la cultura scientifica del candidato.

Due copie della tesi scritta vengono dal Preside della Facoltà trasmesse, almeno cinque giorni prima della discussione, al professore titolare della materia sulla quale verte la dissertazione e a due professori di ruolo delle materie più affini.

Degli argomenti dei temi orali viene pure data notizia, in forma di un breve riassunto scritto, a mezzo dell'ufficio di segreteria, almeno cinque giorni prima, ai membri della Commissione esaminatrice.

CAPO III.

Facoltà di scienze.

Art. 41.

La Facoltà di scienze conferisce la laurea in chimica e la laurea in scienze naturali.

Art. 42.

Gli insegnamenti costitutivi della Facoltà sono i seguenti:
1° fisica sperimentale;
2° chimica inorganica ed organica;
3° chimica fisica;
4° botanica;
5° zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
6° mineralogia;
7° geologia;
8° fisica terrestre;
9° corso speciale di matematiche;
10° disegno.

Art. 43.

Il professore di ruolo di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze.

Gli insegnamenti 8, 9, 10 di cui all'articolo precedente sono di regola impartiti per incarico.

Il titolare della cattedra di fisica terrestre deve assumersi gratuitamente la direzione dell'Osservatorio geofisico.

Il corso speciale di matematiche deve anche comprendere gli elementi del metodo statistico applicato alle scienze naturali.

Art. 44.

Gli insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teorico-dimostrative e sperimentali, e, di regola, sono integrati da esercitazioni pratiche nei gabinetti e laboratori le quali si chiudono con una prova pratica.

Art. 45.

La Facoltà pubblica ogni anno l'ordine degli studi stabiliti per gli aspiranti alle sue lauree. In esso sono anche indicate le esercitazioni e le materie a scelta, di cui agli articoli 47 e 48.

Art. 46.

L'anno non è valido per quegli studenti che non presentino la firma d'iscrizione e di frequenza ad almeno tre corsi obbligatori.

Sono, a tale effetto, considerati equivalenti a tali corsi le esercitazioni annuali o biennali di laboratorio stabilite all'art. 48 per la laurea in scienze naturali.

Art. 47.

Per il conseguimento della laurea in chimica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo biennio.

1° chimica inorganica ed organica (biennale);
2° fisica sperimentale (biennale);
3° mineralogia;
4° chimica farmaceutica e tossicologica (inorganica);
5° corso speciale di matematiche;
6° esercizi pratici di analisi chimica qualitativa;
7° esercizi pratici di fisica;
8° esercizi pratici di chimica;

Secondo biennio.

9° chimica farmaceutica e tossicologica (organica);
10° chimica bromatologica;
11° chimica fisica;
12° esercizi pratici di analisi chimica quantitativa;
13° esercizi complementari di chimica analitica qualitativa e quantitativa.

Inoltre è consigliata, nel quadriennio, la frequenza ai corsi di due materie a scelta fra quelle che saranno indicate dalla Facoltà nell'ordine degli studi. La frequenza ad un corso biennale di dette materie vale per due corsi.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 10 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 42, quelle proprie della Scuola di farmacia ed altre della Facoltà di medicina e chirurgia, che saranno annualmente indicate nel manifesto e purchè segua inoltre almeno 5 corsi di esercitazioni pratiche.

Art. 48.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali è consigliato il seguente piano di studi:

Primo biennio.

1° chimica inorganica ed organica (biennale);
2° fisica sperimentale (biennale);
3° zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
4° botanica;
5° mineralogia;
6° corso speciale di matematiche;
7° disegno;
8° esercizi pratici di fisica, di chimica, di mineralogia, di botanica, di zoologia.

Secondo biennio.

9° fisica terrestre;
10° geologia;
11° esercizi pratici di fisica terrestre e di geologia.

Si consiglia inoltre agli studenti di frequentare, per un anno ciascuno, due laboratori di scienze naturali a scelta (prova pratica); e per due anni un altro laboratorio di scienze naturali (tesi di laurea).

Gli studenti che per tali frequenze scelgono laboratori relativi a materie del 1° biennio debbono aver frequentato i relativi corsi ed averne superato gli esami.

Inoltre è consigliata, nel quadriennio, la frequenza ai corsi di due materie a scelta fra quelle che saranno indicate dalla Facoltà nell'ordine degli studi. La frequenza ad un corso biennale di tali materie vale per due corsi.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie scelte fra quelle indicate nell'art. 42 ed altre della Scuola di farmacia o della Facoltà di medicina che saranno indicate annualmente nel manifesto degli studi e purchè segua, inoltre, gli esercizi pratici di almeno 7 corsi e frequenti per un anno due laboratori di scienze naturali e per un biennio un altro laboratorio.

Art. 49.

Gli esami sono dati per singole materie salvo quanto possa disporre in contrario la Facoltà nel qual caso essa in-

dicherà gli aggruppamenti delle materie nel manifesto degli studi.

Per le materie biennali l'esame può essere dato alla fine di ogni singolo anno.

Art. 50.

Gli studenti possono ottenere il passaggio dall'uno all'altro corso di laurea della Facoltà alle condizioni che saranno da questa prescritte.

La Facoltà, nell'assegnazione dell'anno di studio, terrà conto, oltre che degli esami superati, anche delle votazioni in ciascuno di essi riportate.

Art. 51.

Per ottenere la laurea in chimica o in scienze naturali occorre presentare una dissertazione teorica o sperimentale sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle scienze che si riferiscono alla laurea a cui aspira.

La dissertazione deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'esame, insieme coll'indicazione di tre argomenti orali che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, scelti fra materie della Facoltà, diverse fra loro e da quella che forma oggetto della dissertazione.

Art. 52.

Per la laurea in chimica od in scienze naturali il candidato deve inoltre, prima della prova orale, compiere una prova pratica in una delle materie cui la laurea si riferisce, prova che sarà discussa all'esame orale.

La Commissione fissa ogni volta il tempo necessario ed il luogo ove la prova abbia ad eseguirsi e provvede per una opportuna sorveglianza.

Per la laurea in scienze naturali la scelta della materia per la prova pratica è lasciata al candidato.

Per la laurea in chimica la prova pratica deve consistere in una analisi qualitativa e in una quantitativa. Per tale laurea una sottocommissione formata da due membri della Commissione di laurea verifica preliminarmente l'esito della prova, e, se lo giudica non soddisfacente, il candidato non viene ammesso alla prova orale.

CAPO IV.

Scuola di farmacia.

Art. 53.

La Scuola di farmacia conferisce:

a) la laurea in chimica e farmacia;
b) il diploma in farmacia.

Art. 54.

La durata degli studi per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia è di cinque anni e di quattro quella per il conseguimento del diploma in farmacia. L'ultimo anno solare di ambedue i corsi è destinato alla pratica farmaceutica da compiersi presso un provetto farmacista fra quelli indicati dalla Scuola.

Laurea e diploma sono conseguiti nell'anno di pratica alla distanza di almeno 5 mesi dagli ultimi esami di profitto e pratici. In ogni caso per presentarsi agli esami di laurea o di diploma lo studente deve aver compiuto, rispettivamente, 5 e 4 anni di regolare iscrizione.

Art. 55.

Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo e da professori incaricati. La Scuola può inoltre indicare anno per anno agli studenti quei corsi liberi od ufficiali, impartiti nella Scuola o nelle Facoltà, la cui frequenza possa completare la cultura dello studente.

Gli insegnamenti vengono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali e mediante esercitazioni pratiche nei laboratori.

Art. 56.

Le lezioni teoriche sono impartite tre volte per settimana, per la durata di un'ora ciascuna ed in giorni diversi. E' però in facoltà della Scuola accordare qualche ora settimanale soprannumeraria su domanda motivata dell'insegnante.

Le esercitazioni pratiche hanno luogo negli istituti e nei laboratori indicati dalla Scuola al principio di ogni anno accademico e si chiudono con una prova pratica.

Art. 57.

Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia è consigliata nei primi quattro anni la frequenza ai corsi e alle esercitazioni seguenti:

chimica generale inorganica;
chimica generale organica;
fisica sperimentale;
botanica;
mineralogia;
chimica farmaceutica e tossicologica inorganica;
chimica farmaceutica e tossicologica organica;
materia medica e farmacognosia (corso speciale per la Scuola);
igiene;
chimica bromatologica;
tecnica e legislazione farmaceutiche (corso semestrale);
esercizi di botanica;
esercizi di fisica;
esercizi di farmacognosia;
esercizi di igiene;
esercizi di analisi chimica qualitativa e quantitativa;
esercizi di chimica farmaceutica, tossicologica, bromatologica e zoochimica (biennali).

Lo studente è libero di sostituire ad alcune delle materie sopra indicate altre materie scelte fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina, che la Scuola indicherà annualmente nel manifesto, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie e frequenti almeno sei corsi di esercitazioni pratiche, dei quali uno biennale, superando le relative prove.

Il quinto anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica.

Art. 58.

Per il conseguimento del diploma in farmacia è consigliata, nei primi tre anni, la frequenza ai corsi e alle esercitazioni seguenti:

chimica generale inorganica;
chimica generale organica;
fisica sperimentale;
botanica;
chimica farmaceutica e tossicologica inorganica;
chimica farmaceutica e tossicologica organica;
materia medica e farmacognosia (corso speciale per la Scuola);

chimica bromatologica;
tecnica e legislazione farmaceutiche (corso semestrale);
esercizi di botanica;
esercizi di farmacognosia;
esercizi di analisi chimica;
esercizi di chimica farmaceutica.

Lo studente è libero di sostituire ad alcune delle materie sopra indicate altre materie scelte fra quelle delle Facoltà di scienza e di medicina, che la Scuola indicherà annualmente nel manifesto, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 9 materie e frequenti quattro corsi di esercitazioni annuali, superando le relative prove pratiche.

Il quarto anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica.

Art. 59.

Al principio di ogni anno scolastico la Scuola pubblica un quadro-orario nel quale le materie contemplate negli articoli 57 e 58 sono distribuite per ogni anno di studio.

Art. 60.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno 3 materie compresi i corsi di esercitazioni pratiche.

Art. 61.

Gli esami sono dati per singole materie, salvo quanto possa disporre in contrario la Scuola, nel qual caso indicherà gli aggruppamenti delle materie nel manifesto degli studi.

Art. 62.

I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia, in agraria, e i diplomati in farmacia, aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica, possono essere ammessi al terzo anno.

I laureati in chimica possono essere ammessi al quarto anno, purchè abbiano frequentato almeno per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica.

I laureati in chimica, fisica, scienze naturali, medicina e chirurgia, agraria e veterinaria, aspiranti al diploma in farmacia, possono essere ammessi al terzo anno quando comprovino di aver seguito per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica.

I laureati in discipline diverse da quelle contemplate nei commi precedenti, aspiranti alla laurea od al diploma di farmacia, possono essere ammessi al 2° anno.

E' in ogni caso necessario, per l'inscrizione a qualunque anno di corso, che i laureati in altre discipline siano forniti del prescritto titolo di studi medi, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione concessa.

In tutti i casi sopraindicati, la Scuola, tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati dai singoli aspiranti, determina caso per caso il numero minimo dei corsi e delle esercitazioni che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia l'ordine degli studi.

Art. 63.

L'esame di laurea consta di due parti, che saranno classificate separatamente.

La prima parte consiste:

a) in una serie di prove pratiche concernenti:
1. analisi chimica qualitativa;
2. analisi chimica quantitativa;
3. analisi tossicologica e bromatologica;
4. preparazioni chimiche ed analisi di prodotti farmaceutici;

b) nella discussione, dinanzi alla Commissione di laurea, delle prove di cui alla lettera *a*) e di una dissertazione scritta sopra un argomento, scelto liberamente dal candidato in chimica farmaceutica od in materie strettamente affini alla farmacia. La dissertazione deve essere depositata nella segreteria universitaria in duplice copia almeno 15 giorni prima della data fissata dalla Scuola per l'esame;

c) nella discussione di due su tre argomenti orali scelti dal candidato e pertinenti a discipline differenti fra loro e da quella della dissertazione scritta; il titolo degli argomenti deve essere comunicato alla segreteria assieme con la tesi.

La seconda parte consiste:

a) nel riconoscimento di piante e droghe medicinali e di medicamenti;

b) nel rispondere sulla tecnica e legislazione farmaceutica, sulla lettura ed interpretazione delle ricette.

La proclamazione sarà fatta dal Presidente della Commissione con i due voti separati.

Art. 64.

L'esame di diploma consta di due parti, che saranno classificate separatamente.

La prima parte consiste in una serie di prove pratiche concernenti:
1. analisi chimica qualitativa;
2. analisi chimica quantitativa;
3. saggi di purezza di preparati farmaceutici.

La seconda parte consiste:

a) nel riconoscimento di piante e droghe medicinali e di medicamenti;

b) nel rispondere sulla tecnica e legislazione farmaceutica, sulla lettura ed interpretazione delle ricette.

Art. 65.

La Commissione per l'esame di laurea della prima parte si compone di regola di 9 membri: il Direttore della Scuola, che ne è il presidente, sei professori della Scuola, tra i quali sempre quelli di chimica generale, di chimica farmaceutica, di materia medica, di botanica, e due liberi docenti; per la seconda parte si aggiungeranno due provetti farmacisti.

Art. 66.

La Commissione per l'esame di diploma si compone per la prima parte di 7 membri, fra i quali sempre il Direttore della Scuola, che ne è il presidente, i professori di chimica generale e di chimica farmaceutica, di materia medica, di botanica, ed un libero docente; per la seconda parte si aggiungerà un provetto farmacista.

Art. 67.

I liberi docenti di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica appartengono esclusivamente alla Scuola di farmacia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2343.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 2042.

Istituzione di un Regio istituto superiore di medicina veterinaria in Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Vista la legge 17 giugno 1926, n. 998;
Vista la deliberazione del Commissario prefettizio del comune di Messina in data 17 ottobre 1925;
Vista la deliberazione della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Messina in data 21 ottobre 1925;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia in data 28 luglio 1925;
Viste le deliberazioni dei Commissari prefettizi del comune di Reggio Calabria in data 17 ottobre 1925; del comune di Trapani in data 12 settembre 1925; del comune di Alcara li Fusi in data 21 novembre 1925; del comune di Caronia in data 3 settembre 1925; del comune di Castroreale in data 28 agosto 1925; del comune di Longi in data 12 settembre 1925; del comune di Raccuia in data 18 settembre 1925; del Consiglio comunale di Ficarra in data 22 novembre 1925; del Commissario prefettizio della Camera di commercio e industria di Siracusa in data 20 luglio 1925;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Messina un Regio istituto superiore di medicina veterinaria che inizierà i suoi corsi con l'anno accademico 1926-27.

Art. 2.

All'impianto ed al funzionamento dell'Istituto contribuiscono il comune e la provincia di Messina, nelle spese di fondazione con annue L. 5000 nel primo biennio di funzionamento e con L. 20,000 nel secondo biennio, e nelle spese di mantenimento con L. 2500 annue nel primo biennio e con L. 12,500 annue negli anni successivi; il comune di Messina contribuisce inoltre fornendo i locali adatti a sede dell'Istituto.

I contributi deliberati dagli altri enti locali della regione calabro-sicula andranno per metà a discarico dell'onere assunto dal comune di Messina e per metà a discarico di quello assunto dall'Amministrazione provinciale di Messina; però, indipendentemente dalle assegnazioni degli enti locali, i contributi effettivi del comune e della provincia di Messina non saranno inferiori rispettivamente ad annue L. 1000 per le spese di fondazione nel primo biennio e ad annue L. 5000 nel secondo biennio a L. 1000 annue, per le spese di funzionamento per il 1° biennio e a L. 5000 annue per gli anni successivi; il Banco di Sicilia con annue L. 10,000; il comune di Reggio Calabria con annue L. 2000; il comune di Trapani con annue L. 500; il comune di Alcara li Fusi con annue L. 100; il comune di Caronia con annue L. 300; il comune di Castroreale con annue L. 300; il comune di Longi con annue L. 100; il comune di Raccuia con annue L. 100; il comune di Ficarra con annue L. 100; la Camera di commercio e industria di Siracusa con L. 500 da ripartirsi in quattro esercizi in ragione di L. 125 per esercizio.

Lo Stato contribuirà nella misura necessaria per completare il fabbisogno con assegnazioni da prelevarsi dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-27 e capitoli corrispondenti degli esercizi a venire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 50. — COOP

Numero di pubblicazione 2344.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2043.

Estensione alla Borsa valori di Trieste della legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e del relativo regolamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;
Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alla Borsa mercantile di Trieste, limitatamente alla Borsa dei valori, la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse del Regno ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068, come attualmente modificati.

Art. 2.

Vengono conseguentemente abrogate, nei soli riguardi della Borsa dei valori stessa, le leggi sulle Borse del cessato regime del 1° e 4 agosto 1875, nn. 67 e 68, lo statuto della Borsa mercantile di Trieste approvato con decreto del cessato Ministero di finanza austriaco del 4 luglio 1912, n. 4182 ex 1909 e parzialmente modificato dal Commissariato generale civile per la Venezia Giulia con decreto 29 agosto 1921, n. 632-2056, nonchè ogni altra disposizione contraria.

Art. 3.

Le disposizioni della vigente legislazione del Regno richiamate nella legge e nel regolamento di cui all'art. 1 e non ancora estese ai territori annessi si intenderanno estese nei confronti della Borsa dei valori di Trieste limitatamente ai rapporti contemplati nella legge e nel regolamento predetti.

Art. 4.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di emanare quelle norme che, anche in deroga delle disposizioni ancora vigenti nei territori annessi, si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore col giorno 15 del mese di gennaio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 51. — COOP

Numero di pubblicazione 2345.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2041.

Approvazione della convenzione suppletiva 6 novembre 1926 per la concessione del tronco Atessa stazione-Atessa città, in prolungamento della ferrovia Sangritana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 agosto 1909, n. 669, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 27 febbraio 1909 con la « Società anonima per le ferrovie Adriatico-Appennino » per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Adriatico-Sangritana;

Visti i Nostri decreti 9 novembre 1913, n. 1338, 16 aprile 1914, n. 372, il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, numero 61, ed il Nostro decreto 12 novembre 1921, n. 1776, con i quali vennero rispettivamente approvate e rese esecutorie le convenzioni suppletive 9 ottobre 1913, 11 marzo 1914, 4 dicembre 1915 e 18 ottobre 1921 a parziale modificazione della convenzione principale;

Visto il testo unico approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie concesse all'industria privata;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 6 novembre 1926 fra i delegati dei Nostri Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della « Società anonima per le ferrovie Adriatico-Appennino » per la concessione del tronco Atessa stazione-Atessa città, in prolungamento della ferrovia Sangritana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 49. — COOP

Numero di pubblicazione 2346.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1926, n. 2051.

Modificazioni alla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e le successive modificazioni;

Veduti il R. decreto 8 marzo 1923, n. 633, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 26;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un nuovo ordinamento agli enti preposti alla assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 18, 19 e 20 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 18. — Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza o da altri enti pubblici, o comunque da essi direttamente dipendenti, devono essere assicurati presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, con le norme stabilite dal regolamento e con le altre eventualmente disposte da leggi e da decreti speciali. Sono, però, esclusi dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale predetta gli operai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni e i condannati addetti al lavoro negli stabilimenti o lavori condotti direttamente dallo Stato.

« Parimenti devono essere assicurati presso la Cassa nazionale predetta gli operai addetti ai lavori di cui al terzo comma dell'art. 7, quando non ricorra l'applicazione degli articoli 26, 27 e 28 ».

« Art. 19. — All'assicurazione di tutti gli altri operai non contemplati nell'articolo precedente deve provvedersi, quando non ricorra l'applicazione degli articoli 26, 27 e 28, solamente a mezzo della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro o dei Sindacati di assicurazione mutua formati dalle persone o enti ai quali spetta l'obbligo dell'assicurazione e regolati da statuti approvati dal Ministero dell'economia nazionale.

« I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versata in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di L. 25 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di L. 1,000,000.

« All'atto della costituzione pel primo anno in via provvisionale gli industriali consociati devono versare anticipatamente nella cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

« Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accertate, l'eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

« Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.

« Gli industriali o imprenditori, riuniti in Sindacato, rispondono in solido della esecuzione di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, ed i contributi di assicurazione dovuti dagli associati al Sindacato si esigono con le norme prescritte e con i privilegi stabiliti per la esazione delle imposte dirette. I ricorsi contro la formazione dei ruoli di esazione non ne sospendono la esecuzione, e sugli stessi decide in prima istanza il circolo di ispezione del lavoro competente per territorio ed in seconda istanza il Ministero dell'economia nazionale.

« Le norme per l'aumento, lo svincolo, la reintegrazione della cauzione dei Sindacati saranno determinate nel regolamento di cui all'art. 39.

« Le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, sono applicabili, per le operazioni da questa legge contemplate, anche ai Sindacati di assicurazione mutua ».

« Art. 20. — I Sindacati di assicurazione mutua possono, per la migliore applicazione della legge, riunirsi in un consorzio, i fini e l'ordinamento del quale saranno stabiliti in uno statuto da approvarsi con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

« I Sindacati predetti possono usare, verso rimborso delle spese, dei servizi della Cassa nazionale per l'assistenza sanitaria, per la fornitura di protesi e per la rieducazione professionale a favore dei propri infortunati ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1927 sono poste in liquidazione con le norme previste dai rispettivi statuti le Casse private di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, e le persone od enti che le costituiscono devono provvedere alla assicurazione stessa a norma del presente decreto.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto è vietato alle Società o Compagnie di assumere contratti di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, di cui alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e di rinnovare alla scadenza i contratti in corso, i quali, nonostante qualunque patto in contrario, non potranno avere una durata maggiore di un anno dal giorno della loro stipulazione o della loro rinnovazione. Dalla stessa data è vietato ai Sindacati di assicurazione mutua e alle Casse consorziali di cui all'articolo seguente di assicurare gli operai previsti dal nuovo testo dell'art. 18 della legge predetta; continueranno, però, ad avere vigore i contratti in corso a tale data sino al termine massimo del 31 dicembre 1927.

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino a nuova disposizione non è ammessa la costituzione di nuovi Sindacati di assicurazione mutua.

Le Casse consorziali di assicurazione esistenti alla data predetta possono essere conservate, purchè entro l'anno 1927 si trasformino in Sindacati di assicurazione mutua.

Le Casse consorziali, che non osserveranno tale disposizione, saranno poste in liquidazione, e i rispettivi associati dovranno, nei quindici giorni successivi al decreto di scioglimento, provvedere ad assicurare i propri operai a norma del presente decreto.

Art. 4.

E' abrogato il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 26, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

E' altresì abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al primo comma del nuovo testo dell'art. 18 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, il R. decreto 8 marzo 1923, n. 633.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme regolamentari necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 54. — COOP

Numero di pubblicazione 2347.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1926, n. **2052**.

Disposizioni integrative per il riordinamento della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 2050, e 3 gennaio 1926, n. 26;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, concernente l'ordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

Ritenuto che i precitati Regi decreti-legge non hanno disposto alcuna modificazione o cambiamento per quanto attiene alla natura ed al fine dell'ente o comunque trasformazione di esso, ma hanno meglio definiti i suoi còmpiti e gli hanno conferito un ordinamento amministrativo più rispondente alle sue funzioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare il predetto ordinamento con norme regolatrici dei rapporti giuridici ed economici dell'Istituto col proprio personale, dirette specialmente a prevedere i casi di esonero per esigenze di servizio che non sono disciplinati dal vigente regolamento dell'Istituto stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro provvederà, entro il 31 marzo 1927 ed in conformità allo statuto, ad approvare un regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ente. In particolare il regolamento dovrà stabilire le norme per l'assunzione e la carriera del personale, i provvedimenti disciplinari, i congedi e le aspettative, la misura degli stipendi e degli altri emolumenti di carattere fisso, il trattamento di malattia e quello di quiescenza per i casi di collocamento a riposo e di dispensa dal servizio.

Il regolamento predetto non sarà esecutivo senza la approvazione del Ministro per l'economia nazionale, nè potrà essere modificato senza l'approvazione del Ministro stesso, e sarà applicabile a tutto il personale in servizio presso la Cassa nazionale al 1° giugno 1926.

Ogni altra norma preesistente, contraria al regolamento è abrogata, senza che perciò competa al personale alcun diritto o azione.

Limitatamente alla prima applicazione del regolamento stesso, è concesso agli impiegati un termine di trenta giorni dalla data di approvazione di esso da parte del Ministro per l'economia nazionale per presentare all'Istituto domanda di esonero dal servizio alle condizioni di cui ai seguenti articoli 2 e 3 se si tratta di personale di ruolo ed alle condizioni dei singoli contratti se si tratta di personale a contratto.

Art. 2.

Nonostante ogni contraria disposizione, al personale di ruolo esonerato a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo della Cassa nazionale entro il 31 marzo 1927 per scarso rendimento o per inettitudine o per riordinamento dei servizi o in genere per esigenze di servizio, saranno corrisposte, oltre al conto individuale del fondo di previdenza e al netto dei debiti di qualsiasi specie verso l'Istituto, le seguenti somme:

a) per il personale con meno di sei anni di servizio tanti dodicesimi dello stipendio annuo e caro-viveri quanti sono gli anni di servizio;

b) per il personale con più di cinque anni e meno di undici, tanti decimi dello stipendio annuo e caro-viveri quanti sono gli anni di servizio;

c) per il personale con più di dieci anni di servizio e meno di ventuno tanti ventiquattresimi dello stipendio annuo e caro-viveri quanti sono gli anni di servizio ed una somma tale che cumulata con l'importo del conto individuale lordo rappresenti il valore capitale di una rendita vitalizia pari a tanti cinquantesimi dell'ultimo stipendio annuo quanti sono gli anni di servizio;

d) per il personale con più di venti anni di servizio una somma tale che cumulata con l'importo del conto individuale lordo rappresenti il valore capitale di una rendita vitalizia pari a tanti quarantesimi dell'ultimo stipendio annuo quanti sono gli anni di servizio.

Al personale con più di dieci anni di servizio che non abbia diritto ai termini del vigente regolamento del personale della Cassa nazionale, all'integrazione del fondo di previdenza come alle precedenti lettere *c*) e *d*), saranno corrisposti tanti decimi di stipendio annuo e caro-viveri quanti sono gli anni di servizio.

Art. 3.

Per anni di servizio agli effetti dell'articolo precedente si intendono gli anni compiuti dalla data di effettiva assunzione, computando come anno intero la frazione superiore a sei mesi e trascurando quella inferiore.

Per gli ex combattenti che erano in servizio presso la Cassa nazionale almeno sei mesi prima del 24 maggio 1915, gli anni di servizio saranno computati secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Per stipendio agli effetti dell'articolo precedente s'intende lo stipendio annuo effettivamente goduto al momento della cessazione dal servizio ivi compresa la tredicesima mensilità.

Il valore capitale di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo è calcolato secondo la tariffa vigente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per le rendite vitalizie immediate pagabili a rate mensili posticipate.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 55. — COOP

Numero di pubblicazione 2348.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2055.
Modificazioni al R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'ordinamento del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e 10 giugno 1926, n. 1023;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta che, fino a quando non possano essere attuate le norme relative alla costituzione della Consulta, contenute nei sopra citati provvedimenti, l'amministrazione del Governatorato di Roma abbia uno speciale ordinamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non sia stabilita la data di cui all'art. 3, lettera *b*), del R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, è sospesa l'applicazione di tutte le norme del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, concernenti i vice-governatori, i rettori e il Magistrato di Roma, e tutti indistintamente i poteri per l'amministrazione del Governatorato di Roma sono conferiti al solo Governatore.

Art. 2.

Nei ruoli dell'Amministrazione dell'interno è istituito — al quarto grado del gruppo *A*, giusta l'allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 — un posto di segretario generale del Governatorato di Roma.

Se al detto posto sia nominato un funzionario che già appartenga all'Amministrazione dello Stato, esso sarà messo fuori del ruolo di provenienza nel quale rientrerà, al cessare delle sue funzioni presso il Governatorato, in soprannumero, qualora manchino posti vacanti di organico al momento della sua riammissione in ruolo: e ciò, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Nulla è innovato, nei riguardi del segretario generale del Governatorato di Roma, a quanto è disposto dall'art. 169 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148).

Al segretario generale del Governatorato di Roma vengono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Il segretario generale del Governatorato di Roma, prima di entrare in funzioni, presta, dinanzi al Ministro per l'interno, il giuramento prescritto dall'art. 150 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 57. — COOP

Numero di pubblicazione 2349.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 2024.

Istituzione di un Regio consolato generale di prima categoria con rango di prima classe, in Vienna.

N. 2024. R. decreto 4 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, a decorrere dalla data del decreto stesso, viene istituito un Regio consolato generale di prima categoria con rango di prima classe nella residenza di Vienna, con l'assegno annuo da corrispondere al titolare fissato in L. 7000 lorde e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio in L. 17,000 oro; a decorrere dalla data medesima viene soppresso il posto di vice console reggente la cancelleria consolare presso la Regia legazione.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1926.

Numero di pubblicazione 2350.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 2027.

Contributo scolastico dei comuni di Lecco e Maggianico; annullamento del contributo scolastico per i comuni di San Giovanni alla Castagna, Rancio di Lecco, Laorca e Acquate; revoca della concessione dell'autonomia scolastica al comune di Castello sopra Lecco.

N. 2027. R. decreto 20 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che i comuni di Lecco e Maggianico, della provincia di Como, debbono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 41,427.33 e L. 4821.85 coi Regi decreti 21 febbraio 1915, n. 1551, e 21 gennaio 1915, n. 752, è rispettivamente aumentato e ridotto a L. 78,136.25 e L. 3857.48, a decorrere dal 1° marzo 1924, ed è annullato con la stessa decorrenza il contributo scolastico stabilito col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 752, per i comuni di San Giovanni alla Castagna, Rancio di Lecco, Laorca e Acquate. Inoltre dal 1° marzo 1924 è revocato il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1823, col quale veniva concessa l'autonomia scolastica al comune di Castello sopra Lecco.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1926.

Numero di pubblicazione 2351.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 2036.

Accettazione da parte dello Stato di un dipinto donato alle Regie gallerie di Venezia.

N. 2036. R. decreto 27 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione, fatta allo Stato e per esso alle Regie gallerie di Venezia, dal principe Alberto Giovanni Maria Giovannelli, di un dipinto firmato Giovanni Bellini, raffigurante la Vergine e due Sante con paesaggio di fiume, ed è autorizzata l'immissione del dipinto stesso nelle Regie gallerie predette.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1926.

Numero di pubblicazione 2352.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 2037.

Autorizzazione al Comitato esecutivo dell'Opera della facciata di San Petronio in Bologna ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 2037. R. decreto 27 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Comitato esecutivo dell'Opera della facciata di San Petronio in Bo-

logna, eretto in ente morale con R. decreto 5 settembre 1894, viene autorizzato ad accettare un legato disposto in suo favore dal sig. Pio Emilio Santini della stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1926.

Numero di pubblicazione 2353.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2057.

Provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, che provvede alla unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia in seguito all'unificazione predetta;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di affrettare i provvedimenti per il definitivo ordinamento del Banco di Sicilia, quale Istituto di credito di diritto pubblico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con proprio decreto, lo scioglimento del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, attualmente in carica, e ad affidare temporaneamente la gestione del Banco ad un Regio commissario, coadiuvato da due Vice commissari da nominarsi dallo stesso Ministro.

Col decreto di cui nel comma precedente saranno precisati i termini del mandato conferito al Collegio composto dal Regio commissario e dai due Vice commissari predetti e saranno determinate altresì le modalità per l'esercizio della vigilanza governativa sulla gestione.

Art. 2.

Sarà in facoltà del Regio commissario, di cui all'articolo precedente, di prendere, seguendo le direttive del Ministro per le finanze, tutti i provvedimenti in materia di personale e riorganizzazione dei servizi, che reputerà opportuni, anche in deroga alle disposizioni in vigore.

Per l'adempimento del suo mandato, egli potrà valersi anche dell'opera di estranei al personale dell'Istituto.

I provvedimenti del Regio commissario che riguardino la riorganizzazione dei servizi e che riflettano norme di massima in materia di personale, ovvero esoneri e nomine di funzionari ed impiegati, escluso il personale subalterno, saranno comunicati al Ministro per le finanze, e diverranno definitivi quando dallo stesso non vengano mosse obiezioni entro il termine di cinque giorni da quello in cui l'atto sarà pervenuto al Ministero.

Art. 3.

Con decreti del Ministro proponente saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni in vigore e saranno altresì stabilite le competenze del Commissario e dei Vice commissari di cui nell'art. 1, competenze che saranno eventualmente cumulabili con ogni altro assegno di cui fossero forniti a carico del bilancio dello Stato e che continuerà ad essere loro corrisposto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 59. — Coop

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1926.

Scioglimento del Consiglio generale e del Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia e nomina del Regio commissario e dei Vice commissari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. , col quale furono emanati provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio generale e il Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia, attualmente in carica, sono sciolti.

Art. 2.

Il signor gr. uff. dott. Ignazio Mormino, attuale direttore generale del Banco di Sicilia, è nominato Regio commissario, ed i signori comm. Francesco Boccadifuoco e comm. avv. Vincenzo Arcuri sono nominati Vice Commissari per la gestione del Banco suddetto.

Art. 3.

Il Commissario ed i Vice commissari costituiscono il Collegio commissariale.

Con mia ordinanza saranno determinate le attribuzioni proprie del detto Collegio, nonchè quelle del Regio commissario e dei Vice commissari.

Art. 4.

Il presente decreto avrà attuazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1926.

Nomina del nuovo Commissario dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della convenzione costitutiva dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. » per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia, approvata con R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;

Visto il R. decreto 1° luglio 1926, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. » e la nomina del Regio commissario;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le dimissioni del cav. di gr. cr. Filippo Cremonesi dalla carica di Regio commissario dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. » sono accettate.

Il principe Rodolfo Borghese è nominato Regio commissario sino all'insediamento della nuova amministrazione dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. ».

Art. 2.

Al predetto Regio commissario è conferita la legale rappresentanza dell'Istituto ed i poteri del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il presente Regio decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1926.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale venne fra gli altri autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli il signor D'Alessandro Gustavo di Luigi;

Vista la domanda 10 novembre 1926 con la quale detto agente di cambio rassegna le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 10 novembre 1926 sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor D'Alessandro Gustavo di Luigi, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 7 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1926.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna, e rappresentanza generale in Roma, di esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e quelle contro i danni nei rami malattia, infortuni volontari e responsabilità civile.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 maggio 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150, convertito in legge 10 luglio 1925, n. 1685, col quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione conchiusa in Roma il 6 aprile 1922 tra l'Italia e la Repubblica Austriaca, relativa alle compagnie di assicurazioni private;

Vista la dichiarazione contenuta nella nota 16 luglio 1924 della Legazione d'Austria a Roma, con la quale il Governo federale austriaco si impegnava a procedere alla ratifica della convenzione sopraccennata non appena, in seguito ad accordi fra Governo italiano e compagnie austriache, si fosse provveduto alla copertura delle riserve tecniche delle compagnie austriache sulla vita per i portafogli delle nuove Provincie, oppure alla cessione a istituti o compagnie di assicurazioni sulla vita, senza alcun carico per il Tesoro italiano, dei portafogli delle compagnie che non risultassero completamente coperti;

Visti gli accordi risultanti dallo scambio di note 13 ottobre 1924, n. 2008 2002, 28 giugno 1925, n. 11174, e 4 giugno 1926, n. 11770, di questo Ministero, 20 gennaio 1925 della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna, e 12 luglio 1926 della Associazione delle compagnie austriache di assicurazione, concernenti la assunzione da parte della Compagnia « La Fenice » dei portafogli delle compagnie austriache esercenti nelle nuove Provincie, ai sensi dell'art. 272 del Trattato di pace di San Germano, non completamente coperti;

Ritenuto che, giusta l'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1926, il 14 luglio stesso ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche della accennata Convenzione italo-austriaca del 6 aprile 1922, relativa alle compagnie di assicurazioni private;

Vista la domanda in data 22 maggio 1926 della predetta Compagnia di assicurazioni sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e quelle contro i danni, nei rami malattie, infortuni volontari e responsabilità civile;

Ritenuto che la Compagnia stessa ha provveduto alla costituzione, nella forma prevista dall'art. 230 del Codice di commercio, della propria rappresentanza generale nel Regno, ed ha provveduto altresì al deposito in obbligazioni delle Venezie delle somme di L. 500,000 e di L. 200,000, rispettivamente per l'esercizio dell'assicurazione vita e di quella contro i danni;

Considerato che la Compagnia ha vincolato nel Regno a copertura delle riserve matematiche attività per un valore di L. 4,600,000;

Viste le basi tecniche adottate dalla predetta Compagnia per il calcolo dei premi e delle riserve;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti per l'esercizio del ramo vita;

Ritenuto che la Compagnia ha adempiuto alle altre condizioni previste dalle leggi e dal regolamento per conseguire l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e quelle contro i danni;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia di assicurazioni sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza generale per il Regno in Roma, col capitale nominale e versato di 4 milioni di scellini, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni sulla durata della vita umana e contro i danni nei rami malattie, infortuni volontari e responsabilità civile, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nel regolamento sovracitato.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti tariffe e le relative condizioni di polizza, secondo gli esemplari presentati dalla predetta Compagnia e debitamente autenticati:

1. Tariffa I di assicurazione per la vita intera a premio vitalizio, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga, a premio vitalizio;
2. Tariffa II di assicurazione per la vita intera a premio temporaneo, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, a premio temporaneo;
3. Tariffa VIII di assicurazione mista a premio annuo costante, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del termine stabilito, oppure immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato;
4. Tariffa *D* di assicurazione mista a premio annuo decrescente, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del termine stabilito, oppure immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato;
5. Tariffa *D* o di assicurazione mista combinata a premio annuo decrescente con impiego garantito delle quote di riduzione del premio, per la assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del termine stabilito, oppure immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato.
6. Tariffa VIII-*A* di assicurazione a termine fisso a premio annuo costante, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del termine stabilito, contro il pagamento di un premio annuo per la durata dell'assicurazione ed in ogni caso non oltre la morte dell'assicurato.

Roma, addì 25 novembre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO PREFETTIZIO 1° dicembre 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di San Severo.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Veduto il R. decreto 3 settembre 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Severo;

Ritenuto che le cause che dettero luogo allo scioglimento, per quanto attenuate sussistono ancora e che il Commissario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi;

Vista la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148, e l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di San Severo sono prorogati di tre mesi.

Foggia, addì 1° dicembre 1926.

Il Prefetto: SIRAGUSA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Ministro per l'interno, in data 2 dicembre 1926, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato al Senato del Regno, il giorno 9 corrente, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1990, col quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di sei milioni di lire al comune di Spoleto.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato, il giorno 9 dicembre 1926, all'Ecc.ma Presidenza del Senato il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 22 novembre 1926, n. 269, che reca provvedimenti in materia di statistiche doganali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COLONIE

Avviso.

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero delle colonie se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Richieste di tramutamento di rendita.

(3ª *pubblicazione*). (Avviso n. 24).

Il sig. Panaccio Francesco fu Luigi, domiciliato in Chieti, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 084242 di L. 500, intestato a Scalpelli Salvatore di Donato, domiciliato a Chieti.

Con attergato 3 luglio u. s., il titolare prestava consenso al tramutamento con delega al detto sig. Panaccio di avanzare la necessaria domanda e di ritirare le corrispondenti cartelle.

Se non che tale consenso non fu ritenuto valido perchè prestato su un foglio di carta semplice, incollato sulla prima facciata interna del certificato, sotto il quale foglio si riscontra una precedente dichiarazione della quale non è possibile leggere il contenuto.

Ora il predetto Panaccio ha prodotto legale procura del titolare ed ha prestato idoneo consenso al tramutamento.

Prima però di eseguire la chiesta operazione, a tutela di eventuali diritti di terzi, in analogia al disposto dell'art. 36, 3° comma del regolamento generale sul Debito pubblico, si notifica che trascorso il termine di un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso all'operazione di tramutamento al portatore richiesta dal signor Panaccio Francesco fu Luigi.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

(3ª *pubblicazione*). (Avviso n. 24-*bis*).

Il sig. Panaccio Francesco fu Luigi, domiciliato in Chieti, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 056790 di L. 250 intestata a Scalpella Antoniella fu Salvatore moglie di D'Alanno Salvatore. E tale richiesta di tramutamento il Panaccio basava su consenso della titolare a tergo del certificato con delega a lui di eseguire le pratiche relative.

Se non che, considerato che detto consenso venne prestato su un foglio di carta semplice incollato sulla prima facciata interna del certificato, sotto il quale foglio si riscontra una precedente dichiarazione, il cui contenuto non è possibile rilevare, questa Amministrazione non lo ritenne valido.

Il sig. Panaccio ha ora prodotto legale procura rilasciata dal titolare ed ha prestato idoneo consenso al tramutamento.

Prima però di eseguire la chiesta operazione, a tutela di eventuali diritti di terzi, in analogia al disposto dell'art. 36, 3° comma, del regolamento generale sul Debito pubblico, si notifica che l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso al tramutamento richiesto dal detto sig. Panaccio Francesco fu Luigi dopo trascorso il termine di un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

(3ª *pubblicazione*). (Avviso n. 24-*ter*).

Il sig. Panaccio Francesco fu Luigi, domiciliato in Chieti, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 056791 di L. 250, intestata a D'Alanno Salvatore di Antonio domiciliato a Cleveland.

Con attergato 3 luglio 1926 a firma del titolare, autenticata dal notaio De Angelis di Caramanico, veniva prestato il consenso al tramutamento di tale rendita con delega al detto sig. Panaccio Francesco fu Luigi di avanzare la necessaria domanda e di ritirare le corrispondenti cartelle.

Se non che tale consenso non fu ritenuto valido perchè risultante prestato su un foglio di carta semplice incollato sulla prima facciata interna del certificato, sotto il quale foglio si era riscontrata una precedente dichiarazione della quale non fu e non è possibile leggere il contenuto. Ora il predetto signor Panaccio ha prodotto legale procura del titolare ed ha prestato idoneo consenso al tramutamento.

Prima però di eseguire la chiesta operazione, a tutela di eventuali diritti di terzi, in analogia al disposto dell'art. 36, 3° comma del regolamento generale sul Debito pubblico, si notifica che trascorso il termine di un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso all'operazione di tramutamento al portatore chiesta dal detto signor Panaccio Francesco fu Luigi.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 13 al 19 dicembre 1926 è stata fissata in L. 447, rappresentanti 100 dazio nominale e 347 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª pubblicazione.** (Elenco n. 17.).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	480213	35 —	Cheula *Giuseppe Gaudenzio* di Giovanni Antonio, domic. a Druogno (Novara).	Cheula *Giovanni-Giuseppe-Gaudenzio*, di Giovanni Antonio, domic. a Druogno (Novara).
»	397993	77 —	*Valenti* Botta Rosa fu Giuseppe, moglie di Carnelli Giovanni, domic. a Varallo Sesia (Novara).	*De Valenti* Botta Rosa fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	366937	105 —	Bonanni *Maria* di Domenico, ved. Vitullo Camillo, domic. in Bomba (Chieti).	Bonanni *Amalietta* di Domenico, ved. Vitullo Camillo, domic. a Bomba (Chieti).
Cons. 5 % »	324980 324981	115 — 115 —	Salerno Donato, Salerno Filomena fu Pietro, minori, sotto la p. p. della madre *Palmentieri Modestina* fu Francesco, ved. Salerno, domic. a Salerno.	Salerno Donato, Salerno Filomena fu Pietro, minori, sotto la p. p. della madre *Palmentiero Mostiola* fu Francesco, ved. ecc. come contro.
3 %	48824	57 —	Taiuti *Adelano* fu Giuseppe, domic. a Fiesole (Firenze); con usufr. vital. congiunt. a Lapi Maddalena e Giuseppa fu Camillo.	Taiuti *Jacopo-Emmanuelle-Adelano* fu Giuseppe, domic. a Fiesole (Firenze); con usufrutto vital. congiunt. come contro.
Cons. 5 %	247835	1375 —	Gardella *Laura Aurelia* fu Lorenzo, nubile, interdicenda, sotto la curatela provvisoria di Gardella *Mario*, domic. a Casazza Ligure (Genova).	Gardella *Aurelia Laura* fu Lorenzo, nubile, interdicenda sotto la curatela provvisoria di Gardella *Dario*, domic. come contro.
» »	102740 123573	385 — 170 —	Baretto *Carlo* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Cassanello Tommaso fu Paolo, domic. a Genova.	Baretto *Italo-Fortunato-Carlo* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3.50 %	375844	70 —	Yves *Augusto* di Antonio, domic. a Bardonecchia (Torino).	Yves *Cesare Augusto* di Antonio, domic. a Bardonecchia (Torino).
»	124209	700 —	Biglione Conte Lorenzo di Agostino, domic. a Spezia (Genova); con usufr. vital a Gattorno *Teresa* fu Domenico, ved. di Moncestini Conte Luigi fu Ferdinando.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Gattorno *Maria Teresa* fu Domenico vedova ecc. come contro.
» »	758893 758892	84 — 84 —	Albertella *Vittorio*, Albertella *Armeglio*, di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Cannobio (Novara).	Albertella *Giulio-Cleo-Vittorio*, Albertella *Armelio* o *Armeglio*, di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Cannobio (Novara).

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 21).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentate per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 257 — Data della ricevuta: 19 febbraio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Notar Lacovara Domenico per conto di Brandi Giulia — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 930 consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2773 — Data della ricevuta: 8 aprile 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Mancini Giuseppe di Vincenzo — Titoli del debito pubblico: 1 polizza combattenti — Ammontare della rendita: L. 20, con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 622 — Data della ricevuta: 2 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta — Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Pizzini Attilio — Titoli del debito pubblico: 1 obbligazione ferroviaria cat. E — Ammontare capitale L. 500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 novembre 1926. *Il direttore generale*: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. 1 - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 11 dicembre 1926

Francia	89.04	New York	22.494
Svizzera	434.67	Dollaro Canadese	22.33
Londra	108.996	Oro	434.03
Olanda	8.94	Belgrado	40 —
Spagna	338.50	Budapest (pengo)	0.0313
Belgio	3.10	Albania (Franco oro)	4.3125
Berlino (Marco oro)	5.315	Norvegia	5.80
Vienna (Schillinge)	3.15	Polonia (Sloty)	—
Praga	66 —	Rendita 3,50 %	62.85
Romania	11.25	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	114.60	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino oro	20.73	Consolidato 5 %	82.80
Peso argentino carta	9.12	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.075

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Modificazioni a bandi di concorso per posti di ufficiale nell'Arma aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1925, che approva la notificazione di concorso per n. 19 posti di ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'Arma aeronautica e nella categoria assistenti tecnici nel corpo del Genio aeronautico;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1926, che apporta modificazioni al precedente;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1926, che approva la notificazione di concorso a 20 posti di ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato militare della Regia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1926, che apporta modificazioni ai suddetti concorsi;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

L'art. 9, lettera M, del bando di concorso per n. 19 posti di ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'Arma aeronautica e nella categoria assistenti tecnici nel corpo del Genio aeronautico, e l'art. 9, lettera H, del bando di concorso per n. 20 posti di ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato militare della Regia aeronautica, sono modificati nel modo seguente:

« il punto di merito professionale espresso in punti, da 60 incluso a 100 incluso, per votazione, su giudizio della Commissione in base all'esame dei titoli di studio, degli incarichi tenuti e dei meriti professionali acquisiti dai concorrenti. Qualora il merito professionale non raggiunga il minimo di punti 60 come sopra stabilito s'intende il candidato dichiarato non idoneo e come tale escluso dalla graduatoria dei vincitori del concorso, a parità di classifica di graduatoria, la preferenza è data alla maggiore età ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. p. *Il Ministro per l'aeronautica*: A. BONZANI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.